

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. -----

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA

LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER RESISTERE NEL RICORSO PRO-

MOSSO DA COLORIFICIO SAN MARCO SPA CONTRO IL COMUNE DI MO-

GLIANO VENETO.-----

-----TRA-----

- La Dott.ssa Luisa Greggio, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Vene-

to, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso

(c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- L'Avv. Paola Moretti del Foro di Treviso, nato a Treviso il 25 marzo 1973 (P. IVA

03643430261) con studio in Treviso, Via Montello n. 47, che nel prosieguo dell'atto

sarà chiamato per brevità "professionista".-----

- Visto il ricorso promosso da Colorificio San Marco spa notificato in data

13/01/2015 prot. n. 703 avverso e per l'annullamento dell'atto prot. n. 32319,

in data 31/10/2014 a firma del Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II

Settore del Comune di Mogliano Veneto (TV) pervenuto il 6/11/2014, con il

quale il ricorrente è stato invitato al pagamento della sanzione pecuniaria di €

153.361,22 disposta ex art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/2001 in luogo della

demolizione, nonchè dell'atto prot. n. 16640 del 09/06/2014, sempre a firma del

Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II Settore del Comune di Mogliano Veneto

(TV) con cui è stata disattesa la perizia di parte ricorrente, individuando in €

153.361,22 la somma da corrispondere al Comune a titolo di sanzione; inoltre

	l'annullamento della perizia di stima che il Comune ha commissionato a studio di	
	parte e che per l'appunto ha determinato nella somma sopra richiamata l'ammontare	
	raddoppiato della sanzione richiedibile alternativa alla demolizione; nonchè della	
	nota prot. 24059 del 19.08.2014 di avvio del procedimento e di risposta alle osserva-	
	zioni a firma Dirigente del Servizio di Edilizia Privata II Settore del Comune di Mo-	
	gliano Veneto (TV); ed infine di ogni altro atto inerente e/o conseguente, proce-	
	dimentale e/o finale approvata dal PRG del Comune di Mogliano Veneto.-----	
	- RICHIAMATE la D.G.C. n. 28 del 24.02.2015, il preventivo dell'Avvocato assun-	
	to al protocollo dell'Ente n. 5389 del 24.02.2015 e la determinazione del Dirigente	
	Settore Staff del Segretario Generale n. -- del --.02.2015 di approvazione del presen-	
	te atto. -----	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----	
	Art. 1 – OGGETTO -----	
	Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'Avv. Paola	
	Moretti il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----	
	Art. 2 – DURATA -----	
	L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tar per il	
	Veneto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto -----	
	Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----	
	1. Il professionista si obbliga a: -----	
	a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, produ-	
	cendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali	
	sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sol-	
	levare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che,	
	2	

in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del procedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata. Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. 280300454 stipulata con la Compagnia Generali Italia SpA.-----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0064124272. -----

fiscali, dei costi della domiciliazione e di tutte le spese.-----

2. Qualora il giudizio dovesse essere risolto con transazione nel corso dello stesso il compenso dovrà essere riproporzionato in considerazione della minore attività espletata dal legale.-----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

4. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa. -----

Art. 7 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; -----

- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rim-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara

esplicitamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3

(obblighi del professionista), 6 (spese legali), 7 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Paola Moretti